



Scheda informativa

DE / FR

Sistema di rendite e valutazione del grado d'invalidità

Contesto:

Ulteriore sviluppo dell'AI

Data: 4 dicembre 2020
Ambito: Assicurazione invalidità (AI)

L'entrata in vigore della revisione di legge Ulteriore sviluppo dell'AI è prevista per il 1° gennaio 2022. Prima di allora si svolgerà la procedura di consultazione sulle relative disposizioni di ordinanza. Con la riforma Ulteriore sviluppo dell'AI, approvata dal Parlamento il 19 giugno 2020 e contro la quale non è stato lanciato il referendum, l'Esecutivo e il Legislativo si prefiggono di migliorare ulteriormente il sistema dell'AI, puntando in particolare a rafforzare l'integrazione ed evitare l'insorgenza di un'invalidità. In base alla proposta del Consiglio federale, spese supplementari e risparmi si bilanceranno. Uno dei temi centrali della revisione è il passaggio a un nuovo sistema di rendite, lineare. Questo vale per principio per le nuove rendite concesse, ma a determinate condizioni anche le rendite correnti potranno essere disciplinate con il sistema di rendite lineare.

Con il sistema di rendite lineare ogni punto percentuale del grado d'invalidità inciderà sull'importo della rendita, ragion per cui la valutazione del grado d'invalidità¹ sarà cruciale. Per aumentare la certezza giuridica e garantire una prassi uniforme, in futuro i principi fondamentali per la valutazione del grado d'invalidità saranno sanciti a livello di ordinanza, e non più a livello di direttive. Verranno inoltre chiarite e migliorate alcune regolamentazioni.

Sistema di rendite lineare

Le rendite espresse in percentuale esatta aumentano l'incentivo a esercitare un'attività lucrativa

Con l'introduzione del sistema di rendite lineare nell'AI, in futuro l'ammontare delle rendite d'invalidità sarà espresso in percentuali di una rendita intera e non più in quarti di rendita². La legge federale sull'assicurazione per l'invalidità (LAI), nella versione della riforma Ulteriore sviluppo dell'AI, descrive il sistema di rendite lineare come segue: «L'importo della rendita è determinato quale quota percentuale di una rendita intera. ... Se il grado d'invalidità è compreso tra il 50 e il 69 per cento, la quota percentuale corrisponde al grado d'invalidità. ... Se il grado di invalidità è uguale o superiore al 70 per cento, l'assicurato ha diritto a una rendita intera». Con un grado d'invalidità compreso tra il 40 e il 49 per cento, la quota della rendita sarà compresa tra il 25 e il 47,5 per cento.

Come già oggi, il diritto a una rendita nascerà a partire da un grado d'invalidità del 40 per cento e con un grado d'invalidità pari ad almeno il 70 per cento continuerà a essere concessa una

¹ Il grado d'invalidità è un fattore percentuale, che risulta dalla differenza tra il reddito conseguito prima dell'insorgere dell'invalidità e quello ancora conseguibile con l'invalidità.

² Con un grado d'invalidità uguale o superiore al 40 %: un quarto di rendita; almeno 50 %: mezza rendita; almeno 60 %: tre quarti di rendita; almeno 70 %: rendita intera.

rendita intera. La nuova graduazione delle rendite con percentuali esatte si applicherà sia nell'AI che nella previdenza professionale obbligatoria.

Con il passaggio al sistema di rendite lineare verranno meno gli attuali effetti soglia legati al reddito disponibile, cosicché in futuro per i beneficiari di rendita varrà sempre la pena di iniziare un'attività lucrativa o aumentare il grado d'occupazione.

Passaggio delle
rendite correnti al
nuovo sistema

Il sistema di rendite lineare si applicherà alle nuove rendite

Il sistema di rendite lineare sarà applicato a tutte le nuove rendite il cui diritto nascerà dal 1° gennaio 2022. Le rendite concesse in virtù di diritti nati anteriormente a questa data continueranno a essere versate secondo il diritto previgente.

Determinate rendite correnti passeranno al sistema di rendite lineare

A determinate condizioni, le rendite correnti concesse secondo il sistema di rendite attuale passeranno al nuovo. Il presupposto è che nell'ambito di una revisione della rendita si constati una modifica del grado d'invalidità di almeno 5 punti percentuali e che non vi siano situazioni eccezionali secondo la lettera b capoverso 2 delle disposizioni transitorie della modifica Ulteriore sviluppo dell'AI³ (rendita più bassa con un grado d'invalidità più elevato o viceversa). Inoltre, le rendite delle persone che al momento dell'entrata in vigore della modifica di legge avranno già compiuto 55 anni saranno escluse dal passaggio al sistema di rendite lineare (garanzia dei diritti acquisiti).

Un caso particolare è costituito dagli assicurati che al momento dell'entrata in vigore della modifica di legge non avranno ancora compiuto 30 anni: le loro rendite passeranno al sistema lineare al più tardi dopo dieci anni, se non saranno state già adeguate prima nel quadro di una revisione ordinaria. Se dal passaggio risultasse un importo della rendita inferiore, si continuerebbe però a versare l'importo precedente.

Valutazione del
grado d'invalidità

I principi per la valutazione del grado d'invalidità saranno disciplinati a livello di ordinanza

Con l'introduzione del sistema di rendite lineare, la rilevazione precisa della percentuale del grado d'invalidità acquisirà un'importanza maggiore. Per aumentare la certezza giuridica e garantire una prassi uniforme, occorre fissare a livello di ordinanza la prassi vigente in materia di valutazione del grado d'invalidità, prevalentemente derivante dalla giurisprudenza e attualmente codificata soprattutto a livello di direttive. A tal fine, la norma di delega al Consiglio federale emanata nell'ambito della riforma Ulteriore sviluppo dell'AI (art. 28a cpv. 1 LAI) precisa che l'Esecutivo potrà ora disciplinare non solo i redditi con e senza invalidità⁴, ma anche i fattori di correzione applicabili.

La determinazione dello statuto dei lavoratori a tempo parziale sarà chiarita

La valutazione del grado d'invalidità presuppone sempre la determinazione dello statuto dell'assicurato in questione, ovvero se sia da considerare come esercitante un'attività lucrativa, non esercitante un'attività lucrativa o esercitante un'attività lucrativa a tempo parziale. Una persona è considerata esercitante un'attività lucrativa se esercita un'attività a tempo pieno, esercitante un'attività lucrativa a tempo parziale se lavora con un grado d'occupazione inferiore al 100 per cento e non esercitante un'attività lucrativa se svolge esclusivamente mansioni consuete (economia domestica). In base allo statuto dell'assicurato si definirà poi il tipo di valutazione del grado d'invalidità applicabile (confronto dei redditi, metodo misto o confronto delle attività).

La riforma prevede una modifica materiale delle regole per la determinazione dello statuto dei lavoratori a tempo parziale: in futuro il caso speciale dei lavoratori a tempo parziale senza mansioni consuete sarà escluso. Venutasi a creare in seguito ad alcune sentenze del Tribunale federale, questa categoria crea difficoltà nella pratica, in quanto mancano sostanzialmente criteri attendibili per decidere se si possa presumere un'attività nell'ambito delle mansioni consuete. Inoltre, questa prassi esclude una parte della copertura assicurativa per gli assicurati in questione, il che non è compatibile con la concezione dell'AI quale assicurazione obbligatoria

³ <https://www.admin.ch/opc/it/federal-gazette/2020/4951.pdf>.

⁴ Reddito senza invalidità: reddito conseguito prima dell'insorgere dell'invalidità; reddito con invalidità: reddito ancora conseguibile con l'invalidità.

universale. In futuro, dunque, in caso di attività a tempo parziale, per la parte rimanente si presumerà sempre lo svolgimento complementare di mansioni consuete (economia domestica).

Redditi effettivi e valori statistici

Come finora, per il confronto dei redditi (differenza tra il reddito senza invalidità e quello con invalidità), anche in futuro ci si baserà se possibile sui salari effettivamente conseguiti, in modo da determinare la perdita di guadagno reale. Se non sono disponibili redditi effettivamente conseguiti o non è possibile basarsi su di essi, si ricorrerà ai valori statistici della Rilevazione della struttura dei salari (RSS) dell'Ufficio federale di statistica. Per principio va sempre fatto riferimento alla formazione professionale che l'assicurato ha concluso e a situazioni professionali comparabili. Se una persona ha potuto ottenere ad esempio un certificato federale di formazione pratica o un attestato federale di capacità secondo la legge sulla formazione professionale, in futuro questo titolo sarà preso in considerazione per la determinazione del reddito senza invalidità.

Reddito senza invalidità in caso di formazione professionale iniziata

Le persone che hanno iniziato una formazione professionale ma non possono concluderla a causa dell'insorgere di un'invalidità o di un aggravamento del loro danno alla salute continueranno a essere equiparate, per la determinazione del reddito senza invalidità, alle persone che hanno concluso la formazione. Questa regolamentazione si applica anche alle persone che miravano a una determinata formazione professionale, ma che a causa di un'invalidità insorta nel frattempo non hanno potuto iniziarla o, dopo averla iniziata, sono dovute passare a una formazione con una qualifica inferiore a causa di un'invalidità insorta nel frattempo.

Reddito senza invalidità per gli invalidi dalla nascita e gli invalidi precoci

Sono considerati invalidi dalla nascita o invalidi precoci coloro che a causa di un danno alla salute non possono iniziare alcuna formazione professionale o che non hanno la possibilità di svolgere una formazione professionale secondo la legge sulla formazione professionale o una formazione in una scuola di cultura generale. Per questi assicurati il reddito senza invalidità andrà determinato in base a valori statistici. L'applicazione di questo metodo è necessaria, poiché nel loro caso non è noto quale formazione professionale avrebbero intrapreso o potuto intraprendere in assenza del danno alla salute.

Saranno soppresse le fasce d'età attualmente previste per questi assicurati, dato che esse sono estranee al sistema e comportano anche una disparità di trattamento degli invalidi dalla nascita e di quelli precoci rispetto agli altri assicurati.

Fattori di correzione per la parallelizzazione

Se il reddito senza invalidità effettivamente conseguito è inferiore di oltre il 5 per cento al salario usuale nel settore in questione, si effettua una parallelizzazione dei redditi. In questo modo i fattori che incidono negativamente sul salario dell'assicurato già prima dell'insorgere del danno alla salute sono compensati. Si tratta di fattori quali ad esempio un livello salariale basso sul piano regionale, la categoria di permesso di soggiorno (compresi i frontalieri) o la nazionalità, nonché condizioni personali quali le carenze linguistiche, la mancanza di una formazione professionale o l'età.

In futuro, per i salariati non ci si dovrà più chiedere quali fattori hanno comportato un reddito inferiore alla media né accertare se la persona si sia eventualmente accontentata volontariamente di un reddito più modesto, dato che si effettuerà automaticamente la parallelizzazione, se il reddito senza invalidità sarà inferiore di oltre il 5 per cento al salario usuale nel settore in questione. Per contro, non si effettuerà alcuna parallelizzazione né per i lavoratori indipendenti né per i lavoratori dipendenti che raggiungono il salario minimo previsto in un contratto normale di lavoro o un contratto collettivo di lavoro applicabile.

Novità relative al reddito con invalidità (deduzione per attività a tempo parziale)

In futuro le limitazioni dovute al danno alla salute andranno sistematicamente considerate nella valutazione della capacità funzionale residua, la quale a sua volta viene presa in considerazione per la determinazione del reddito con invalidità. A seconda delle circostanze, saranno necessarie ulteriori domande al medico o al servizio medico regionale (SMR), che

forniscono una valutazione globale della capacità funzionale residua, tenendo conto di tutti i fattori medici determinanti, quali ad esempio il maggior bisogno di pause, limitazioni nel portare o sollevare oggetti, la necessità di alternare attività da svolgere in piedi e in posizione seduta o il bisogno di un ambiente calmo.

Considerata anche la parallelizzazione più sistematica, che compenserà già i vari fattori estranei all'invalidità, in futuro per il reddito con invalidità si applicherà pertanto un unico fattore di correzione, ovvero un'eventuale deduzione per attività a tempo parziale dal reddito con invalidità conseguibile. Tale deduzione, fissata in misura forfettaria al 10 per cento, sarà applicabile se, a causa dell'invalidità, l'assicurato potrà lavorare soltanto con un grado d'occupazione pari o inferiore al 50 per cento.

Versioni del documento in altre lingue:

Version française : « Système de rentes et évaluation du taux d'invalidité »

Deutsche Version: «Rentensystem und Invaliditätsgradbemessung»

Informazioni utili:

Schede informative su altri temi della riforma Ulteriore sviluppo dell'AI:

<https://www.bsv.admin.ch/bsv/it/home/sozialversicherungen/iv/reformen-revisionen/weiterentwicklung-iv.html>

Modifica della legge federale sull'assicurazione per l'invalidità (Ulteriore sviluppo dell'AI): <https://www.admin.ch/opc/it/federal-gazette/2020/4951.pdf>

Contatto

Ufficio federale delle assicurazioni sociali UFAS

Settore Comunicazione

+41 58 462 77 11

kommunikation@bsv.admin.ch